

**BOTTA E RISPOSTA CON L'ANIA**

**1** L'ultima versione dell'emendamento ha visto cancellare le parole "senza oneri": significa che in caso di disdetta prima dei 5 anni si dovranno restituire gli sconti sui premi e ci potranno essere penali di uscita?

No. Lo sconto sarà calcolato già in funzione di una durata del contratto di almeno cinque anni con possibilità di recedere a partire dal sesto. Non saranno previste penali di uscita.



**2** Perché l'Italia è tra i pochi paesi europei che ha contratti poliennali?

Da un punto di vista giuridico, contratti di durata superiore all'anno sono consentiti ovunque. Prima del "Bersani" l'Italia, assieme a Austria, Olanda e Slovenia, era tra i paesi in cui la durata "vincolata" era legalmente più elevata. In realtà ciò che conta è la durata effettiva media dei contratti. Un'indagine del 2007 di Caggemini riferisce che in Italia è più bassa: per le polizze fabbricati, la durata media è di 7,7 anni; di 5,2 in Gran Bretagna, in Francia e Germania di 11,5; per le polizze di r.c. generale, in Gran Bretagna la durata media è di 4,3 anni, in Italia di 7,1.



**3** La reintroduzione delle polizze poliennali fa sì che l'agente incassa in anticipo cinque anni di provvigioni: perché dovrebbe proporre al cliente polizze che potrebbero essere disdettate ogni anno?

Non è assolutamente scontato che in presenza di contratti di durata poliennale la remunerazione dell'intermediario sia strutturata sul cosiddetto preconto, come dimostra il fatto che anche prima della disposizione che consente il recesso annuale da polizze di durata poliennale risultavano già adottate forme provvigionali di tipo "ricorrente", senza preconto. In base alla norma approvata dal Senato, l'intermediario dovrà comunque proporre entrambe le soluzioni: polizze annuali e polizze poliennali con diritto di recesso dopo il quinto anno, ma con premio scontato rispetto a quello previsto per le annuali. L'assicurato sarà libero di scegliere, valutando tutti gli aspetti dell'offerta, inclusa la sicurezza che il suo premio, già scontato, non aumenti nel corso degli anni. Anche la questione delle durate poliennali si è colorata di aspetti ideologici, perché nessuno dei detrattori della poliennalità ha valutato il rischio di riclassificazione dell'assicurato insito nelle polizze annuali (si pensi in particolare a quelle malattia) e al rischio di incremento del premio per effetto della volatilità del fabbisogno tariffario. E comunque, alla fine, quello che conta è il vantaggio per il consumatore, del tutto a prescindere da come siano regolati i costi interni per l'impresa.



**4** La reintroduzione della poliennalità delle polizze riguarda il danni ad eccezione dell'Rc Auto o compresa l'Rc Auto?

La norma approvata dal Senato riguarda tutti i rami danni e quindi in linea di principio anche la r.c. auto. Peraltro i contratti Rc Auto sono tutti di durata annuale o inferiore all'anno.



**5** Ad oggi quanta parte del premio è dovuto al costo storico e quanta parte ai costi di distribuzione della rete?

Per i rami danni in media su 100 euro di costi di "produzione", 76 sono a fronte di prestazioni (indennizzi o risarcimenti) e 20 per spese di distribuzione dei prodotti. Tali incidenze variano da ramo a ramo. Nella Rc Auto, su 100 euro di costi, 82 euro sono per sinistri e 13 per spese di distribuzione. A tali costi vanno aggiunte le spese di amministrazione. Il premio finale tiene poi conto del risultato finanziario degli investimenti e del margine di utile che si è ipotizzato.

